

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Sezione 2 Titolo	3
Titolo completo	3
Titolo abbreviato	4
Abbreviazione	4
Data	5
Indice	6

1 Sezione 2 Titolo

1.1 Titolo completo

- 3 Il titolo descrive l'oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantire la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurre la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell'atto come pure, in alcuni casi specifici, l'autorità che lo emana.
- 4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:
1. Legge federale:
«Legge federale su ...» / «Legge federale concernente ...»
 2. Decreto federale:
«Decreto federale su ...» / «Decreto federale concernente ...» /
«Decreto federale che approva ...» / ecc.
 3. Ordinanza del Consiglio federale:
«Ordinanza su ...» / «Ordinanza concernente ...».
- 8 Designazioni diverse da «legge» o «ordinanza» sono ammesse per il titolo di atti contenenti norme di diritto soltanto se prescritte espressamente da un atto normativo di rango superiore (cfr. ad es. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, [RU_2006_1205](#), e il relativo regolamento, [RU_2006_5635](#)) oppure se d'uso invalso (ad es. procedura penale militare, [RS 322.1](#), oppure Codice di procedura civile, [RS 272](#)).
- 9 Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.
- 157 Le leggi federali e le ordinanze dell'Assemblea federale sono di norma designate come tali (cfr. n. marg. 3–9).
- 158 In talune leggi federali adottate prima dell'entrata in vigore della Costituzione federale del 18 aprile 1999 l'Assemblea federale è ancora autorizzata a emanare decreti federali di obbligatorietà generale non sottostanti a referendum (cfr. ad es. art. 28 della legge forestale del 4 ottobre 1991; [RS 921.0](#)). Gli atti normativi emanati in virtù di tali disposizioni sono tuttavia ora designati «ordinanza dell'Assemblea federale». Siffatte norme di delega, ormai superate, vanno adeguate non appena si procede a una revisione delle leggi federali interessate.
- 159 Gli atti di rango legislativo emanati dall'Assemblea federale sono denominati «leggi federali» a prescindere dal fatto che siano di durata limitata o illimitata. La limitazione nel tempo non risulta dal titolo ma dalle disposizioni finali. In merito alla modifica dei decreti federali di obbligatorietà generale utilizzati in virtù della Costituzione federale del 29 maggio 1874 per le disposizioni di rango legislativo limitate nel tempo cfr. n. marg. 351–358.
- 160 Parimenti, il titolo di una legge federale non indica se questa è stata dichiarata urgente o no; la dichiarazione d'urgenza è contenuta nelle disposizioni finali.

1.2 Titolo abbreviato

- 10 Il titolo abbreviato serve a facilitare la citazione dell'atto normativo. Non tutti gli atti normativi ne necessitano uno. Di regola, sono corredati di un titolo abbreviato gli atti normativi citati con una certa frequenza per i quali la forma breve del titolo apporta effettivamente maggiore concisione. Il titolo abbreviato è posto tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale. Se ha un titolo abbreviato, l'atto normativo è citato *sempre e soltanto* con questo titolo (cfr. n. marg. 105).

Esempio:

**Legge federale
concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci
pesante attraverso le Alpi**
(Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)

del 19 dicembre 2008

→ [RU 2009 5949](#)

- 11 Anche nei titoli abbreviati occorre perseguire un parallelismo tra le formulazioni nelle diverse lingue ufficiali. La formazione di un titolo abbreviato mediante contrazione in un unico sostantivo composto (ad es. «Gewässerschutzgesetz») è tuttavia possibile solo in tedesco. Contrariamente a quanto prescritto per le abbreviazioni (cfr. n. marg. 14), non è necessario prevedere in ogni caso un titolo abbreviato in tutte e tre le lingue.
- 13 Qualora un titolo abbreviato ufficioso sia d'uso invalso è consigliabile, sempreché rispetti le esigenze illustrate nei n. marg. 10 e 11, introdurlo ufficialmente in occasione di una modifica dell'atto interessato (cfr. n. marg. 294).

1.3 Abbreviazione

- 14 Ai titoli di atti normativi destinati ad essere citati con particolare frequenza può essere aggiunta un'abbreviazione, a prescindere dal fatto che siano o meno corredati di un titolo abbreviato. In tal caso, l'abbreviazione è aggiunta in tutte le lingue ufficiali. È posta tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale, se del caso dopo il titolo abbreviato (preceduta da una virgola).
- 16 Per creare l'abbreviazione occorre utilizzare una combinazione di lettere che ricalchi le iniziali delle parole più significative del titolo principale o del titolo abbreviato; ogni lettera maiuscola abbrevia una parola intera (ad es. «CP» per «Codice penale»); dopo la maiuscola è possibile aggiungere una o più lettere minuscole tratte dalla parola cui ci si riferisce (ad es. «LAMal» per «legge federale sull'assicurazione malattie»). Tra le lettere non sono ammessi punti.
- 17 L'abbreviazione consta al massimo di cinque lettere.
- 19 L'uso di un'abbreviazione già esistente per un altro atto normativo non è lecito, neppure se utilizzata in un'altra lingua ufficiale. La medesima abbreviazione può per contro essere usata per lo stesso atto in più lingue ufficiali (ad es. l'abbreviazione «CPP» è utilizzata sia in italiano, per «Codice di procedura penale», sia in francese, per «code de procédure pénale»).

L'abbreviazione di un atto normativo abrogato può essere attribuita a un altro atto normativo se, considerato il tempo trascorso dall'abrogazione, è escluso qualsiasi rischio di confusione. In caso di revisione totale di un atto normativo si può riutilizzare la medesima abbreviazione per il nuovo testo. Infine, a un atto normativo non può essere attribuita un'abbreviazione già utilizzata come abbreviazione ufficiale di un'unità amministrativa.

- 20 Al fine di verificare la disponibilità di un'abbreviazione per un atto normativo si consulerà con profitto la banca dati terminologica [TERMDAT](#), che registra le abbreviazioni di tutti gli atti normativi vigenti e di atti abrogati (nonché, ad es., le abbreviazioni ufficiali delle unità amministrative).

1.4 Data

- 21* Ogni atto reca la data in cui è stato adottato. La data dell'atto normativo è sempre quella della sua adozione, non quella delle eventuali successive modifiche. Nel testo dell'atto di base pubblicato nella RU e nel testo consolidato pubblicato nella RS tale data è indicata sotto il titolo. Cfr. i casi particolari di cui ai n. marg. 190 e 215.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

Indice

- 0 -

003	3
004	3
008	3
009	3
010	4
011	4
013	4
014	4
017	4
019	4
020	4
021	5

- 1 -

157	3
158	3
159	3
160	3

- A -

abbreviazione di una legge o di un'ordinanza	4
atti normativi di durata limitata	3
autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo)	3

- C -

codici	3, 4
--------	------

- D -

data	5
decreti federali (tipi di)	3
decreti federali di obbligatorietà generale	3

- L -

legge	3
-------	---

legge dichiarata urgente	3
leggi (struttura formale)	3
leggi (tipi di)	3
leggi federali	3
limitazione nel tempo	3

- M -

maiuscola	4
minuscola	4

- O -

ordinanza	3
-----------	---

- P -

parallelismo tra le lingue ufficiali	3, 4
--------------------------------------	------

- T -

titolo	3, 5
titolo abbreviato	4
titolo degli atti normativi	3

- V -

virgola	4
---------	---